



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario
n° 56 del 04/03/2008

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalita'

1. Il Regolamento di Polizia Locale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Locale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano e rurale;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) pubblici esercizi;
- g) esercizi commerciali.

2. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale, con particolare riguardo ai centri abitati. Le disposizioni del presente regolamento integrano e completano le leggi e i regolamenti statali e regionali, nonché gli altri regolamenti comunali in vigore.

Dovranno inoltre essere osservati gli ordini, anche verbali, che nelle materie di cui all'articolo precedente saranno dati in circostanze straordinarie dall'Autorità comunale e dal Corpo di Polizia Locale.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate o comunque non escluse dal pubblico transito;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Articolo 4 – Vigilanza

Il Corpo della Polizia Locale é incaricato dell'attività di vigilanza e controllo su tutto il territorio comunale delle disposizioni del presente regolamento; l'applicazione spetta altresì a tutti gli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria così come individuati dall'articolo 57 del Codice di Procedura Penale.

CAPO II COMPORTAMENTI VIETATI

Articolo 5 - Atti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro, nei centri abitati e' vietato:
 - a) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - d) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia compiuto gli anni 14 o superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - e) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - f) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - g) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sul verde pubblico, recando intralcio e/o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - i) ostruire con qualsiasi materiale gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - m) circolare nel centro abitato, nella fattispecie negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, in costume da bagno;
 - o) affiggere manifesti, o altra forma di pubblicità e/o avvisi, di qualsiasi dimensione fuori dagli spazi individuati dal Comune e difforni dalle caratteristiche previste dalle norme regolamentari;
 - p) sparare mortaretti e altri giochi pirici, ad eccezione del seguente periodo:
dalle ore 22 del 31 Dicembre alle ore 01 del 1° Gennaio, nelle forme consentite dalla Legge;
 - q) campeggiare su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree appositamente individuate con ordinanza del Sindaco.

Chiunque viola le norme previste dal precedente comma alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, m, o, p, è punito con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 75.

Chiunque viola le norme previste dal precedente comma alle lettere i, l q, è punito con la sanzione pecuniaria da € 50 a € 150.

Articolo 6

1. A tutela della proprietà pubblica e privata e' vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi mantenutivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale permanente e temporanea, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- e) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- f) ammassare senza autorizzazione, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti e materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- g) utilizzare balconi, terrazzi e giardini come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- h) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- i) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- j) scuotere tappeti, panni ed altri oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo;
- k) lavare i veicoli sulla pubblica via o comunque consentire il deflusso delle acque di lavaggio sulla pubblica via;
- l) accendere fuochi, gettare oggetti accesi nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico e nei contenitori di rifiuti;
- m) lanciare oggetti di qualsiasi natura;

2. Chiunque viola le norme previste dal precedente comma alle lettere f, i, l, m, è punito con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 75.

Chiunque viola le altre norme previste dal precedente comma è punito con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 300.

E' vietato attraversare luoghi pubblici con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o da punta, comunque pericolosi, non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo per i passanti. E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli spigoli. Il trasporto di oggetti acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari e deve comunque effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Chiunque viola le norme previste dai precedenti commi è punito con la sanzione pecuniaria da € 50 a € 150.

Articolo 7

1. Durante il periodo dal 15 Maggio a 30 Settembre, sulle spiagge sono vietati:

- a) La conduzione di animali e la loro permanenza, con esclusione dei cani guida per non vedenti e di quelli di salvataggio al guinzaglio, previa autorizzazione del Comune;
- b) E' sempre vietata l'accensione di falò sulla spiaggia.
- c) E' sempre vietato erigere tende e campeggiare sulla spiaggia.

Chiunque viola le norme previste dai commi 1 e 3, è punito con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 300.

CAPO III DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Articolo 8 – Orari degli esercizi

Gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività di commercio su aree pubbliche sono stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Articolo 9 – Vendita e scorta delle merci

1. Gli operatori commerciali non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, delle merci e delle derrate, anche se in misura minima, né possono occultare o accaparrare le merci di cui dovranno essere costantemente forniti, specie se trattasi di generi alimentari, salvo casi di forza maggiore.

All'interno degli esercizi commerciali in cui si effettua la vendita a peso delle merci deve essere a disposizione dei clienti una bilancia per la eventuale verifica da parte dell'avventore.

2. Salvo i casi previsti dagli artt. 689 e 690 del Codice Penale, i titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande non possono rifiutare il servizio richiesto a chiunque ne corrisponda il prezzo.

3. Chiunque viola le norme previste dal presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria di € 50 a € 150.

Articolo 10 – Tutela igienica delle merci

- 1) All'interno dei locali di vendita è vietato appoggiare a terra le merci che dovranno essere depositate su apposite attrezzature allo scopo di evitare il contatto con il suolo. A maggior ragione le merci che siano esposte all'esterno dell'esercizio dovranno essere sistemate ad un'altezza di almeno cm.50 dal suolo affinché non vengano contaminate da polvere, insetti e deiezioni di cani o gatti; quando trattasi di generi alimentari l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 1 e le strutture di appoggio dovranno essere costituite da materiali igienicamente idonei.
- 2) I titolari degli esercizi di vendita di generi alimentari debbono esporre cartelli ben visibili dove è indicato il divieto di toccare la merce; tale obbligo non si applica nei casi l'esercente metta a disposizione degli acquirenti guanti monouso. In tal caso l'esercente deve assicurarsi che la merce venga toccata utilizzando i predetti guanti.
- 3) Agli acquirenti è vietato toccare i generi alimentari esposti sui banchi di vendita salvo che tale operazione non avvenga utilizzando appositi guanti di protezione monouso, messi a disposizione dal titolare dell'esercizio.
- 4) Allo scopo di evitare il contatto diretto con gli alimenti esposti in forma sfusa, del tipo salumi e formaggi, gli esercenti debbono munirsi di apposite pinze o strumenti similari. Il personale incaricato del maneggio di danaro non può dedicarsi alla manipolazione dei generi alimentari se non abbia provveduto preventivamente ad un accurato lavaggio delle mani o abbia indossato appositi guanti di protezione.

Chiunque viola le norme previste dal presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria di € 50 a € 300.

In caso di recidiva, nell'arco dell'anno solare, verrà irrorata la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

Articolo 11 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,

b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 29/11/2006 n° 21 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 12 – Vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile di qualunque natura, dovranno tenere esposta nei propri punti vendita, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella da cui risultino eventuali maggiorazioni dovute al trasporto a domicilio o consegna del combustibile.

Articolo 13 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

1. Senza la prescritta autorizzazione del Comune è vietata la vendita in forma fissa sulla strada, sulle piazze nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, angurie, castagne, uva, cocco ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, macedonie, frutta sciroppata, candita, ecc.

All'uopo saranno destinati gli spazi relativi dall'Autorità comunale; in mancanza di questi l'area sarà assegnata su indicazione del Comando di Polizia Locale, nei limiti delle prescrizioni del Codice della Strada.

2. La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 75 a € 500.

Articolo 14 - Esalazioni di merci

I rivenditori di quelle merci o derrate che emanano esalazioni devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, o con qualsiasi altro sistema igienicamente idoneo.

Articolo 15 – Uso di contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi commerciali ed industriali o imprese di qualsiasi genere che non siano gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale.

E' ugualmente vietato utilizzare lo stemma e le denominazioni di cui sopra in manifesti o altri mezzi pubblicitari che siano inerenti a manifestazioni a cui il Comune non abbia concesso il patrocinio. Se autorizzato lo stemma da utilizzarsi dovrà essere conforme a quello ufficiale.

2. Fatta salva ogni azione legale da parte del Comune in sede civile e penale, chiunque viola le norme del comma 1 è punito con la sanzione pecuniaria da € 75 a € 450 con l'obbligo della rimozione dei segni distintivi e la defissione o copertura dei manifesti.

CAPO IV

RIUNIONI PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI

Articolo 16 – Esercizio dei mestieri ambulanti

1. Nell'esercizio di tali mestieri non si dovrà recare molestia ad alcuno, importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi o intralciare lo scorrimento del traffico veicolare e dei pedoni.

La sosta, consentita per il solo tempo necessario all'esercizio dello specifico mestiere, potrà avvenire nel rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada a salvaguardia della viabilità pedonale e veicolare.

2. E' altresì vietato richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi e l'eventuale uso di dispositivi di amplificazione della voce potrà avvenire secondo il disposto dello specifico Regolamento comunale della pubblicità e affissioni.

Articolo 17 – Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dal luogo ove si trova la salma, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgerà il rito funebre al termine del quale, rispettando le eventuali particolari disposizioni della Polizia Locale e la segnaletica stradale, raggiungeranno il luogo dove il corteo dovrà essere sciolto.

Le imprese funebri devono comunicare la formazione dei cortei funebri al Comando di P.L. con un preavviso di almeno 24 ore.

A tutti gli utenti stradali è vietato interrompere o attraversare un corteo funebre.

Articolo 18 – Processioni e manifestazioni.

Chiunque intenda organizzare o tenere processioni o altre manifestazioni folkloristiche e religiose che prevedono riunioni e cortei di persone, mezzi o di animali, dovranno darne comunicazione al Sindaco e per conoscenza al Comando di Polizia Locale almeno quindici giorni prima della data fissata al fine di concordare gli itinerari, eventualmente anche in contrasto con la viabilità vigente e predisporre il servizio di scorta. La circolazione sarà conseguentemente regolata con apposita ordinanza.

In casi di particolari eventi e circostanze è possibile derogare dai termini temporali previsti.

Articolo 19 – Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni pubbliche

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di concessione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. Le richieste di concessione per manifestazioni pubbliche saranno valutate previa acquisizione del parere del Comando di Polizia Locale, relativamente alla fluidità e sicurezza della circolazione stradale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo e allo stesso luogo, il Sindaco valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno **30** giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. La concessione per l'occupazione e' comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale da versare presso la Tesoreria Comunale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo la verifica con esito favorevole dello stato dei luoghi ad opera del Servizio Manutentivo e Ambiente.

L'applicazione della T.o.s.a.p. è stabilita dall' apposito regolamento comunale.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) di tenere aperto oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nella concessione;
- c) occupare una superficie superiore a quella autorizzata;
- d) concedere a terzi il diritto all'occupazione;
- e) infiggere pali o punte nel suolo se non espressamente indicato;
- f) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- g) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici e ai negozi.

8. Chiunque violi le norme stabilite dal comma 7 o le prescrizioni impartite dalla concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal l'art. 20 del Codice della Strada.

La recidiva nelle violazioni di cui alle disposizioni del presente articolo costituirà motivo ostativo al rilascio di ulteriori concessioni per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

CAPO V

DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Articolo 20 – Disposizioni di carattere generale

1. I portici, i cortili, le scale esterne, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari, degli inquilini o degli aventi causa, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, gli ambienti di cui sopra devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Articolo 21 – Rifiuti domestici

1. I Rifiuti domestici debbono essere depositati negli appositi cassonetti della nettezza urbana in contenitori ben sigillati al fine di evitarne la dispersione anche all'interno dello stesso cassonetto. I rifiuti ingombranti o voluminosi, potranno essere consegnati al personale dell'azienda appaltatrice del servizio di raccolta RR.SS.UU., previo pagamento della somma stabilita, o altrimenti conferiti personalmente al centro di raccolta individuato dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta. E' vietato in ogni caso depositare fuori dai cassonetti o nelle immediate vicinanze rifiuti di qualsiasi genere.

2. I rifiuti domestici possono essere depositati nei cassonetti dopo le ore 16.00 e fino alle ore 6 a.m.; nel periodo in cui vige l'ora legale l'orario è fissato dalle ore 18.00 alle ore 06.

I titolari di attività commerciali non possono depositare nei cassonetti rifiuti o altri materiali di risulta che per qualità o quantità possono essere considerati rifiuti ingombranti o speciali;

a tal fine dovranno utilizzare i contenitori per tali materiali o affidarli a ditte specializzate per il recupero o lo smaltimento.

3. All'interno dei cassonetti è comunque vietato depositare:
calcinacci, terra e residui di costruzioni o demolizioni;
brace o ceneri che non siano completamente inerti e ben sigillate;
ramaglie o residui di potature dei giardini;
○ Imballaggi di qualsiasi materiale;
ogni altro materiale oggetto di raccolta differenziata.

4. Sui cassonetti è vietata l'affissione di qualsiasi manifesto o volantino pubblicitario né comunicati o proclami dell'Amministrazione Comunale fatta eccezione per le istruzioni riguardanti lo specifico servizio di raccolta dei RR.SS.UU. che comunque non dovranno occultare o rendere inservibili gli adesivi rifrangenti e le decalcomanie riproducenti il divieto di sosta eventualmente presenti.

5. Chiunque violi le norme del comma 1 è soggetto alla sanzione pecuniaria di € 25 a € 75.

6. Chiunque violi le altre norme del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 75 a € 450.

Articolo 22 – Raccolta differenziata

1. All'interno delle campane della raccolta differenziata possono essere immessi soltanto gli oggetti e materiali espressamente indicati all'esterno del contenitore avendo cura di ridurre il volume di bottiglie di plastica, lattine etc.
2. Allorché il contenitore della raccolta differenziata risultasse pieno è vietato depositare all'esterno della campana i materiali e gli oggetti relativi che, in tal caso, potranno essere depositati successivamente.

Articolo 23 - Materiali di risulta

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati nei luoghi indicati dall'Autorità comunale, fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni stabilite dal D.L.vo 22/97(Decreto Ronchi).

Il trasporto deve essere eseguito con veicoli muniti di dispositivi atti ad evitare la disseminazione e lo spolvero. E' vietato in qualsiasi tempo depositare materiali di risulta sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Articolo 24 – Sgombero della neve, rimozione ghiaccioli, pulizia erbe infestanti

I proprietari, affittuari o aventi causa di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale, con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo con le opportune cautele previste per legge.

Analogamente i medesimi dovranno procedere alla pulizia delle erbe infestanti che vegetano tra i muri di proprietà e la zona pubblica ed asportare eventuali rifiuti che si dovessero concentrare nei marciapiedi prospicienti le loro abitazioni, conferendo detti rifiuti secondo quanto disposto da leggi o altri regolamenti comunali.

Articolo 25 – Innaffiamento dei vasi

Nell'innaffiare i vasi da fiore posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico, sui muri o nelle proprietà sottostanti; è perciò necessario che i vasi vengano provvisti di idonei sottovasi; allo stesso modo dovrà essere evitata la caduta dai balconi, nelle altrui proprietà sottostanti, di acqua o liquidi di qualsiasi genere.

Articolo 26 - Conduzione delle piscine

1. L'imprenditore, il proprietario, l'amministratore di condominio o altro soggetto da essi incaricato, è responsabile della conduzione, dell'igiene, della funzionalità della piscina nonché della sicurezza dei bagnanti.
2. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall'accordo tra Stato - Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003 (Disciplina interregionale delle piscine) ed, in particolare, di quanto ivi stabilito per le piscine ad uso collettivo.
4. Il responsabile della piscina cura l'elaborazione e l'applicazione di un manuale di autocontrollo della sicurezza, nonché l'elaborazione e il rispetto del regolamento d'uso da parte degli ospiti per le piscine ad uso collettivo.
5. Il responsabile della piscina deve essere reperibile per qualsiasi necessità di intervento sollecitata dagli ospiti, vigila scrupolosamente sull'efficienza degli impianti tecnologici, adotta documentati programmi di manutenzione, cura lo stato di pulizia della vasca e dell'area ad essa pertinente.
6. Il manuale di autocontrollo indica sinteticamente gli interventi necessari a mantenere in sicurezza l'uso della piscina, il calendario di ciascuno di essi, il controllo periodico di corretta esecuzione nonché il nominativo e le mansioni degli eventuali collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati i suddetti interventi.
7. Il regolamento d'uso della piscina, riferito alle piscine ad uso collettivo, è affisso all'ingresso della piscina ed è consegnato agli ospiti. In esso sono indicati, in particolare:
 - a) se la vasca non è vigilata, il divieto di ingresso per i minori di anni 16 non accompagnati;
 - b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
 - c) il divieto di fare tuffi;
 - d) la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;
 - e) l'obbligo di uso della cuffia copricapo durante il bagno;
 - f) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
 - g) l'obbligo di utilizzare ciabatte nell'area circostante la vasca;
 - h) l'ubicazione dei più vicini servizi igienici;
 - i) gli orari di accesso in piscina;
 - l) il nominativo ed i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
 - m) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
8. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.
9. L'ingresso della piscina è costituito da un apposito cancelletto e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.
10. In prossimità dell'ingresso sono situate una doccia ed una vasca bagnapiedi. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
11. Per i piccoli infortuni è disponibile una cassetta di pronto soccorso. L'avvicinamento di una eventuale autoambulanza deve essere consentito fino ad almeno 50 metri dall'ingresso dell'area piscina.
12. Nel periodo di mancato utilizzo, oltre ad essere messe in sicurezza, tutte le piscine, al fine di evitare problemi igienico-sanitari ed il proliferare di insetti, devono essere svuotate e mantenute tali fino a nuovo utilizzo. Le acque di scarico della piscina possono essere utilizzate per l'innaffiamento del terreno previa dechlorazione naturale, in vasca per una settimana, ovvero artificiale, mediante apposito impianto di dechlorazione. Le operazioni di svuotamento della vasca e il metodo per esse adottato sono registrate nel manuale di autocontrollo, nei casi previsti.

Articolo 27 – Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio, nel suo complesso, deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possano essere soggetti a caduta con pregiudizio per l'incolumità di cose e persone.
Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento delle facciate degli edifici e dell'ambiente.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici e delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le specifiche norme in materia edilizia.

2. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne.

Articolo 28 - Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, dovrà essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Articolo 29 – Canne fumarie

Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine che emettono gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita caso per caso dall'Autorità comunale nell'osservanza delle disposizioni di cui al . D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

Articolo 30 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione della Giunta Municipale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A tal fine dovranno essere presentati i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro sia necessario per le valutazioni degli organi preposti. Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà riservarsi di sottoporre le opere al collaudo da parte di un'apposita commissione e comunque sempre nell'osservanza dei regolamenti comunali vigenti in materia.

Articolo 31 – Recinzione e pulizia dei terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico nei centri urbani dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno possa liberamente e facilmente introdurvisi. I citati lotti, nonché i giardini privati, dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di nettezza e decoro.

2. Le recinzioni confinanti con strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti e non possono essere costituite da filo spinato; è consentito collocare il filo spinato esclusivamente fuori dai centri abitati ad un'altezza non inferiore di mt.2,00.

3. aggiungere siepi . E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

CAPO VI DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 32 – Detenzione e conduzione di animali .

1. E' vietato lasciar vagare liberamente i cani di proprietà fatta eccezione nei dog park.

Nei centri urbani non è permesso tenere e lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.

E' vietato il pascolo di animali di qualsiasi genere nelle zone confinanti con i centri abitati per una fascia pari a mt. 100.

Fatte salve le più gravi sanzioni di cui alla Legge 2.7.1992 n° 150 e s.m.i., é vietato detenere animali pericolosi; tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno essere trasportati su mezzi idonei e con le necessarie precauzioni; dovranno, altresì, essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con altri animali.

Salvo quanto già espressamente previsto dal Codice della Strada in materia di circolazione degli animali sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nei centri abitati è vietato percorrere le strade montando a cavallo o su altri animali da sella salvo che si tratti di gare o manifestazioni autorizzate dall'Autorità Comunale; in tali casi il conducente dovrà tenersi sulla destra della carreggiata ed alla sinistra dell'animale se tenuto a cavezza. In ogni caso deve essere disposta la rimozione immediata degli escrementi.

2. E' vietato introdurre animali all'interno dei locali in cui si eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde e simili), ivi compresi i circoli privati, se non dotati di appositi spazi.

3. Salvo che sia indispensabile e con le prescrizioni di cui al Codice della Strada, è vietato il transito di greggi all'interno dei centri abitati senza la preventiva autorizzazione del Comando di P.L. che stabilirà le dovute cautele per la sicurezza della circolazione stradale.

Articolo 33- Della tenuta dei cani

1. Coloro i quali intendono detenere cani debbono provvedere alla loro iscrizione presso l'anagrafe canina così come previsto dalla normativa regionale in materia.

E' vietato tenere nelle case di civile abitazione, all'interno dei centri abitati, cani che, per numero, taglia o ferocia o per le condizioni possano costituire, molestia, pericolo o nocimento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio per gli animali stessi.

Nei centri urbani è vietato mantenere allevamenti di cani ed altri animali, anche se di taglia minuta. I proprietari o possessori a qualsiasi titolo di cani, qualora li conducano sulle aree pubbliche particolarmente in zone affollate, debbono tenerli al guinzaglio ed avere al seguito ed utilizzare idonei strumenti per il recupero dei loro escrementi. Nelle predette zone, i cani di grossa taglia o di indole mordace individuati con disposizioni del Ministro della Salute, debbono essere condotti muniti anche di museruola.

Nei locali pubblici e sui mezzi di pubblico trasporto i cani debbono essere condotti muniti di guinzaglio e museruola oppure in apposite gabbie; i titolari degli esercizi e delle aziende di trasporto possono vietare l'accesso ai cani esponendo il relativo divieto.

E' vietato nei luoghi pubblici aizzare tra loro i cani o incitarli contro le persone o altri animali.

I cani che vengono tenuti in giardini o cortili confinanti con la pubblica via e aree pubbliche debbono essere mantenuti in modo tale da evitare ogni possibile pericolo per chiunque, specialmente bambini, si avvicini alla proprietà; i cancelli con grate larghe dovranno essere muniti di rete idonea per un'altezza di almeno mt. 1,50.

2. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore previo pagamento delle spese di cattura e custodia nonché dell'oblazione delle eventuali sanzioni previste dal vigente regolamento di Polizia Veterinaria; quelli non tatuati, nonché quelli ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati a cura del servizio veterinario e, se non reclamati entro 30 giorni, possono essere ceduti a privati o associazioni protezioniste, previo idoneo trattamento profilattico.

Nei casi di accertata violazione alle previsioni di cui al 1° comma del presente articolo il Sindaco, previa relazione del Comando di P.L. e sentito il parere del servizio veterinario, ordina l'allontanamento del cane ed il suo ricovero a spese del proprietario.

Le norme riguardanti la tutela dei diritti degli animali sono stabilite dal presente regolamento e, per quanto non espressamente previsto, dalla Legge Regionale 21/10/97, n° 34.

Le carcasse degli animali morti per qualsiasi causa debbono essere smaltite attraverso la termodistruzione a cura di struttura pubblica o azienda specializzata dopo aver soddisfatto le prescrizioni in materia di Polizia veterinaria; relativamente agli animali di piccola taglia compresi cani e gatti la loro distruzione può avvenire anche mediante interrimento previo nulla osta del servizio veterinario competente, avuto riguardo alla tutela del sottosuolo e delle falde acquifere.

Articolo 34 – Della tenuta dei gatti ed altri animali

1. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura del servizio veterinario competente per territorio e riammessi nel loro gruppo; é vietata la loro soppressione salvo che non siano gravemente ammalati .

Gli Enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le Aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nelle abitazioni non possono tenersi gatti che per numero e condizioni igieniche rechino pericolo all'igiene pubblica e molestia agli abitanti limitrofi.

CAPO VIII DEI MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI

Articolo 35– Definizione

1. Sono considerate attività rumorose ed incomode tutte quelle che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche manuali, che con l'uso, superano la normale tollerabilità recando molestia al vicinato; sono in ogni caso considerate incomode le attività che producono odori gas, vapori nauseanti o inquinanti, vibrazioni e rumori che si avvertono dalle abitazioni limitrofe. I livelli di emissione sonora sono da considerarsi quelli previsti dalle leggi specifiche in materia.

2. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda al Comune il quale, sentiti gli organi tecnici dell'azienda sanitaria locale competenti in materia, potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari prescrizioni, previo studio dell'impatto acustico a cura del richiedente. Nell'atto autorizzatorio dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per l'introduzione di nuovi macchinari che per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Coloro i quali, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, esercitino arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili dall'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono richiedere la relativa autorizzazione entro **un anno** dalla data di pubblicazione, apportando le modifiche eventualmente richieste finalizzate all'abbattimento dell'impatto acustico.

Al titolare delle attività di cui trattasi sprovvisto dell'autorizzazione, o che non si adegui alle prescrizioni imposte, fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento e dalle altre leggi in materia, sarà inibito l'esercizio dell'attività fino all'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da a € 75 a € 225.

Articolo 36 – Orari per l'esercizio delle attività rumorose ed incomode

1. Fatte salve particolari autorizzazioni, l'esercizio di mestieri che siano causa di rumore o di disturbo è vietato dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 07.00 e nei giorni festivi.

Nelle vicinanze di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

2. Per i cantieri edili relativi all'edificazione di nuove unità immobiliari, o nei casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, le precedenti disposizioni non si applicano purché sia salvaguardata la fascia oraria 17.00-07.00 e la normale tollerabilità delle emissioni acustiche. Nella fascia oraria tra le 14.00 e le 16.00 comunque non dovranno essere utilizzati attrezzi rumorosi.
3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 150.

Articolo 37 - Funzionamento di motori e apparecchi in case di abitazione

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è vietato. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall'Autorità Comunale sentito il parere dell'Ufficio igiene e ambiente della A.S.L. competente. Gli apparecchi di uso domestico muniti di motore che provochino rumori e vibrazioni avvertibili dal vicinato, potranno essere fatti funzionare tenendo conto delle limitazioni di orario previste nell'articolo 33.
2. Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare grave disturbo ai vicini. A tale limitazione è anche soggetto l'uso dei dispositivi radio e televisivi.
3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 150.

Articolo 38 – Uso di strumenti sonori

L'Autorità Comunale e la competente Autorità per territorio (ASL) hanno facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che causino suoni o rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e la loro tonalità, siano tali da arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni dei cittadini. La pubblicità fonica è consentita nelle forme ed orari previsti nello specifico regolamento comunale.

L'attività di intrattenimento esercitata nei locali pubblici che comporti l'uso di strumenti musicali è oggetto di autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, la quale conterrà apposite prescrizioni, tenuto conto del tipo di attività e dell'ubicazione del pubblico esercizio.

Le emissioni sonore dei dispositivi di allarme acustico antifurto degli autoveicoli e delle abitazioni dovranno essere conformi ai limiti massimi di esposizione al rumore fissati con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

CAPO IX

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 39 – Prevenzione incendi

Salvo quanto espressamente disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza n° 773/31 e dal relativo regolamento, nonché dalle altre norme specifiche in materia, è vietato detenere per la vendita esplosivi ed infiammabili senza autorizzazione dell'Autorità competente.

Chiunque, per legge, sia obbligato a munirsi del certificato di prevenzione incendi e non ne è dotato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 a € 225.

Se trattasi di esercizio commerciale, esercizio pubblico o impresa in generale è sempre disposta la chiusura dell'attività fino all'ottenimento del certificato prevenzione incendi.

Articolo 40 – Detenzione di combustibili in case di abitazione e cortili

I combustibili e i materiali infiammabili di qualsiasi genere non dovranno essere mai appoggiati a pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie o che comunque siano soggette ad eccessivo riscaldamento, ovvero dove siano presenti impianti termici.

Le finestre ed aperture dei sotterranei dovranno essere munite di serramenti a vetri e reticolati metallici a maglia fitta tali da non rendere possibile il getto di incendi infiammabili dall'esterno.

E' altresì vietato accatastare allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che il Sindaco di volta in volta riterrà di dover prescrivere.

Articolo 41 – Uso di fiamma libera

1. E' assolutamente vietato:
 -) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti
 -) riscaldare la cera naturale ed artificiale, specialmente se in miscela con acqueragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà avvenire a bagnomaria con acqua calda.
 -) rifornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli accesi o nelle vicinanze di fiamme libere.

Articolo 42– Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato per accendere fuochi, anche in presenza di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti, secondo le prescrizioni impartite dal servizio comunale di Protezione Civile.

E' proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi, altri oggetti accesi, petardi ed altro che possano causare pericolo per le persone e cose.

2. Nelle campagne è ammessa l'accensione delle stoppie previa comunicazione al Sindaco cinque giorni prima di porre in essere la predetta attività, che può stabilire i giorni in cui dar fuoco alle stoppie nonché specificare gli orari autorizzati e le cautele da osservare secondo le prescrizioni impartite dal servizio comunale di Protezione Civile. Nel periodo di massima pericolosità, individuato dalle norme regionali in materia, la comunicazione dovrà essere inoltrata anche al Corpo Forestale dello Stato.

I proprietari di terreni confinanti con la strada statale Aurelia e con l'autostrada A12, prima di accendere fuochi devono inoltre ottenere il nulla osta dell'ente proprietario delle predette strade.

3. chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 50 a € 150.

Se dalla violazione è scaturito un incendio la sanzione è da € 150 a € 450, fatte salve le disposizioni del codice penale.

Articolo 43 – Manutenzione dei tetti, dei canali di gronda e dei cornicioni negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e le facciate degli edifici, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

Nel caso di accertata violazione il Sindaco ordina ai trasgressori l'esecuzione di quei lavori e opere atte ad evitare pericoli e che comunque siano ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 677 del codice penale.

Articolo 44– Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sui pavimenti, griglie, portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario. In difetto, verificandosi condizioni di pregiudizio per l'incolumità pubblica, provvederà d'ufficio il Comune in danno degli inadempienti.

Articolo 45 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione degli edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il permesso di costruire rilasciato e le altre prescrizioni imposte, in tema di sicurezza della circolazione stradale, dal Comando di Polizia Locale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro e dalle norme in tema di sicurezza dei cantieri di lavoro.

Art. 46 - Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro; quando ciò si renda necessario, per mancanza di altra possibilità, il getto e lo scarico possano eseguirsi mediante tubazioni mobili con idonea protezione nella parte terminale dello sbocco in modo da evitare il sollevarsi della polvere.

Art. 47 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Nel caso in cui tali strutture si trovino a raso del suolo l'area deve essere solidamente recintata in modo da evitare possibili intrusioni e deve essere segnalato il pericolo mediante idonei cartelli.

Art. 48 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, i recinti e simili che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro destinati a ricevere spettatori, siano essi eretti in suolo pubblico o privato, devono essere collaudati e, prima dell'uso, sottoposti a visita da parte della competente Commissione comunale

Analogamente dicasi per le strutture di qualsiasi genere che saranno poste in essere da Comitati di festeggiamenti o Associazioni le quali al termine delle manifestazioni debbono essere prontamente rimosse.

Se le occupazioni interessano strade e pertinenze stradali dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comando di Polizia Locale per la salvaguardia della sicurezza della circolazione.

Articolo 49 - Sosta dei nomadi.

La sosta dei nomadi, sia singoli che in carovane, nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi da stabilirsi con provvedimento del Sindaco, nell'osservanza delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, per periodi non superiori a quattro giorni.

Articolo 50 - Uso dei servizi pubblici o di linea per trasporto di persone

1. Chiunque viaggia sui mezzi dei servizi pubblici urbani, compresi gli scuola-bus, deve munirsi e tenere con sé, per tutta la durata della corsa, il titolo di viaggio ed esibirlo al personale di servizio o agli agenti municipali che ne facciano richiesta.

Ai passeggeri che utilizzano i mezzi di pubblico trasporto è vietato:

-) salire o scendere quando il mezzo è in movimento;
-) ingombrare i passaggi o comunque sostare nelle zone di discesa e salita;
-) fumare all'interno;
-) viaggiare con materiali infiammabili, esplosivi o carichi voluminosi o che possono recare intralcio agli altri passeggeri o insudiciarli;
-) gridare, tenere accese radio portatili in modo da arrecare disturbo e molestia.

Nel caso degli scuola-bus dovrà sempre essere garantita la presenza a bordo dei mezzi di personale in funzione di assistente durante l'intera corsa, con riguardo alle fasi di discesa e salita dei minori.

Le violazioni al presente articolo possono essere accertate e contestate anche dal personale dell'azienda trasporti, opportunamente incaricato dal Sindaco, che ha superato un breve corso di preparazione tenuto dal Comando di Polizia Locale; il predetto personale redigerà il relativo verbale di contestazione rilasciandone copia al trasgressore e rimetterà gli atti per la procedura conseguente all'Ufficio contravvenzioni del Comando di P.L.

2. Chiunque violi le norme previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a €150.

3. E' consentita la libera circolazione del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune sui mezzi pubblici di linea urbani.

CAPO X SANZIONI

Articolo 51- Accertamenti delle violazioni e sanzioni amministrative

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell' art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

I trasgressori che al momento dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente Regolamento non risultano aver compiuto il diciottesimo anno di età non sono soggetti alle relative sanzioni; della violazione risponde l'esercente la potestà genitoriale, o colui che era tenuto alla sorveglianza del minore, al quale sarà notificato il relativo verbale di accertamento.

Il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione è responsabile in solido con il trasgressore; analogamente dicasi per il committente.

Per gli atti di accertamento si applica l'art. 13 della legge 24.11.1981 n° 689.

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento per le quali non è espressamente stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione da € 25 a € 75.

Articolo 52 - Pagamento in misura ridotta

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, è sempre ammessa l'oblazione, entro **60** giorni dalla data di contestazione o notificazione, mediante versamento della somma pari al doppio del minimo stabilito o ad un terzo del massimo edittale, se più favorevole.

Il versamento potrà essere eseguito presso il Comando della Polizia Locale, oppure a mezzo di conto corrente postale intestato al medesimo ufficio o altra forma consentita.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 53 – Sanzioni accessorie

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi, la rimozione di materiali o attrezzature, la sospensione o chiusura di attività, l'eliminazione o l'allontanamento della causa che ha determinato la violazione e disporre, quando ricorrono gli estremi, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco nelle materie disciplinate dal presente regolamento, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. L'inosservanza delle ordinanze emanate dai Dirigenti o dai Responsabili del Servizio è punita con la sanzione da € 75 a € 500.

Articolo 54 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81, è possibile procedere al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati presso il Comando dell'organo accertatore e in caso di materiali voluminosi o ingombranti nella depositaria comunale o altra autorizzata per un massimo di 30 giorni, periodo entro il quale l'Autorità Comunale, alla quale verrà inviato il verbale, potrà disporre per la confisca.

Trascorso inutilmente il citato termine le cose sequestrate verranno restituite al trasgressore previo pagamento delle eventuali spese di custodia. Qualora il contravventore addivenga alla

conciliazione le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle eventuali spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e le derrate che non possono conservarsi, dovrà essere disposta la confisca immediata e la devoluzione a favore di Istituti di beneficenza oppure la distruzione.

Articolo 55 - Ricorsi e procedimenti ingiuntivi

Le modalità per esercitare il diritto al ricorso amministrativo e i procedimenti ingiuntivi che scaturiscono dai verbali di violazione elevati sono regolati dalla Legge 21 Novembre 1981 n° 689 e dall'apposito regolamento comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione che avverrà per 15 giorni consecutivi, ed abroga il precedente regolamento, nonché tutte le ordinanze o deliberazioni dell'Ente in contrasto con lo stesso.

Il presente regolamento sarà trasmesso al Presidente della Giunta Regionale per il successivo inoltro al Commissario di Governo.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 e 22 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s.m.i. il presente regolamento sarà tenuto affisso all'Albo Comunale per un anno, a disposizione di chiunque intenda consultarlo od estrarne copia, previo pagamento dei relativi diritti, ed inoltre la sua approvazione sarà resa nota attraverso manifesti affissi nei luoghi pubblici.